



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE
E GESTIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE**

R.D.O. APERTA SUL MEPA
EX ART. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PERIODO DAL 1.07.2023 AL 30.06.2028

CIG 9732711731

ART. 1 - OGGETTO

1. Il Capitolato ha per oggetto l'esecuzione di prestazioni cimiteriali (operazioni ed attività di gestione), presso il Cimitero Comunale, come dettagliate negli allegati A) e B), quali parte integrante sostanziale del presente Capitolato.
2. L'appalto, oltre che dalle norme previste dal presente Capitolato, è disciplinato, dall'offerta presentata dall'aggiudicatario, dalla vigente normativa in materia, per quanto compatibile, dal vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Buttigliera Alta e dal Codice Civile.
3. La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza:
 - della vigente normativa in materia
 - del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria
 - del Regolamento comunale per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri
 - del Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti
 - del presente Capitolato
 - dei luoghi in cui il servizio si dovrà svolgere ed i relativi arredi di proprietà del Comune.
4. La Ditta, con la sottoscrizione del presente documento accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C., tutte le clausole ivi contenute.

ART. 2 - PRESCRIZIONI SPECIALI

1. In fase di predisposizione dell'offerta, la Ditta dovrà verificare, attraverso un attento **sopralluogo obbligatorio**, lo stato delle strutture oggetto dell'appalto e la peculiarità dei luoghi.
2. La Ditta dovrà avere a disposizione (proprietà o possesso), a partire dalla data di inizio del servizio 01.07.2023 e per tutta la durata dell'appalto, un magazzino per la custodia del materiale e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. L'ubicazione del magazzino deve essere ad una distanza massima di 10 Km calcolati dalla sede comunale, utilizzando il percorso più breve possibile calcolato con google maps. È richiesta apposita dichiarazione comprovante il possesso o altre forme (affitto, comodato, ecc.).

ART. 3 - DIVIETO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

1. Alla ditta è vietato svolgere qualsiasi attività di tipo commerciale nel campo delle onoranze funebri e dei servizi funebri e/o di vendita di manufatti e/o accessori cimiteriali nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L.R. n. 15/2011 e DPGR n. 7/r dell'8.08.2012.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'affidamento del servizio avrà la durata di **anni 5 (cinque)** decorrenti dal **1.07.2023 e sino al 30.06.2028** con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio fino al 30.06.2030, secondo le modalità previste nel presente capitolato e relativi allegati.
2. È facoltà dell'Amministrazione prorogare il contratto di affidamento per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nel caso in cui non sia stato possibile, per qualsiasi ragione procedere ad aggiudicazione di una nuova gara nel termine ordinario di scadenza. La suddetta proroga verrà notificata alla Ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima della scadenza del contratto.
3. Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi della facoltà di proroga il servizio dovrà essere espletato alle stesse condizioni economiche e contrattuali.
4. Al termine del contratto il rapporto giuridico cesserà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo stimato per i servizi oggetto dell'affidamento ammonta a presunti **Euro 91.000,00 (€ 18.200,00 IMPORTO ANNUO)** per le annualità 2023-2028 ed **Euro 127.400,00** per l'intero periodo compreso le annualità di eventuale rinnovo oltre iva di legge; l'offerta non potrà essere di importo superiore a quello stimato dalla Amministrazione.

2. L'offerta si intende comprensiva anche di ogni e qualsiasi spesa per l'impiego di manodopera, utilizzo di nolo o mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia, e attrezzature e quant'altro necessario a rendere l'intervento funzionale e a perfetta regola d'arte e a mantenere il cimitero secondo le esigenze dettate dal decoro dei luoghi.
3. L'offerta dovrà essere formulata con modalità unica e complessiva (unico importo), comprensiva di tutte le operazioni ed i servizi elencati all'art. 7 del presente capitolato.

ART. 6 - SERVIZIO CUSTODIA DEL CIMITERO

1. L'aggiudicatario dovrà garantire l'apertura e la chiusura del cimitero secondo gli orari stabiliti dall'Ente.
2. L'aggiudicatario oltre ad indicare gli orari di presenza dell'operatore nella bacheca esposta nel cimitero, dovrà dare agli stessi adeguata pubblicità.
3. L'operatore, che potrà anche essere contemporaneamente impegnato nell'esecuzione delle attività di manutenzione del verde o di pulizia, dovrà essere facilmente identificabile dall'utenza e raccogliere da essa tutte le segnalazioni o le richieste presentate, dandone informazione al Responsabile nominato dalla ditta aggiudicataria.
4. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire, durante le giornate di commemorazione dei defunti, la presenza giornaliera e per tutta la giornata, festivi compresi, di un proprio operatore.

ART. 7 - OPERAZIONI E SERVIZI CIMITERIALI

OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Le **operazioni cimiteriali** oggetto dell'appalto sono riferite a:
 - A) Operazioni di ricevimento
 - B) Inumazioni
 - C) Tumulazioni
 - D) Tumulazioni in edicole funerarie private
 - E) Conferimento resti ossei - ceneri
 - F) Smaltimento rifiuti
 - G) Assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione.
2. Il dettaglio delle operazioni oggetto del presente Capitolato è contenuto **nell'Allegato A**.
3. Nello svolgimento del servizio, l'aggiudicatario dovrà, inoltre, ottemperare ai seguenti obblighi:
 - fornire al Comune il Piano Operativo di Sicurezza corredato dei nominativi delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza: ogni attività svolta dovrà rispettare il suddetto POS nonché la normativa applicabile in materia di sicurezza;
 - espletare tutti gli adempimenti amministrativi connessi alle operazioni cimiteriali, mantenendo aggiornati tutti i documenti ed i registri necessari;
 - adottare in occasioni delle cerimonie funebri comportamenti idonei alla delicatezza delle circostanze in termini di professionalità e di decoro.
4. A tal proposito si rammenta che:
 - la squadra di operatori deve essere composta da un numero di persone ritenute idonee per il tipo di operazione da svolgere;
 - in tutte le operazioni svolte presso il cimitero comunale l'aggiudicatario dovrà garantire un elevato livello di decoro formale dei propri operatori, nel senso che essi dovranno mantenere un atteggiamento rispettoso dei luoghi e delle circostanze, ed avere un aspetto confacente alla funzione svolta;
 - è fatto assoluto divieto al personale incaricato di fumare, bere o mangiare durante le cerimonie funebri.
5. Nel caso di rottura di casse nei loculi o tombe di famiglia private, conseguentemente all'esplosione di gas putrefatti, l'aggiudicatario, avvisati i familiari della salma, dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all'immediata pulizia con prodotti disinfettanti di tutte le superfici interessate mediante lavaggio e ripristino dei luoghi con le opere necessarie in relazione ad ogni singolo caso. Nulla dovrà pretendere dall'Amministrazione Comunale. Il Concessionario dovrà provvedere a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione del feretro. Nel caso di rottura di casse in tombe private, le spese di pulizia e disinfezione sono a carico dei relativi titolari.
6. Gli oneri relativi alla collocazione e/o rimozione di lapidi da loculi e/o cellette, per operazioni commissionate dall'Amministrazione Comunale, sono compresi all'interno del corrispettivo.

ATTIVITA' DI GESTIONE

7. Le **attività di gestione** oggetto dell'appalto sono riferite a:

- A) Lavori di pulizia
- B) Raccolta e smaltimento rifiuti
- C) Apertura – chiusura e custodia del cimitero
- D) Manutenzione ordinaria e pulizia dell'impianto.

8. Il dettaglio delle attività di gestione oggetto del presente Capitolato è contenuto **nell'Allegato B**.

9. Tutti i cancelli automatici dovranno essere funzionanti e regolati con l'orario predefinito dalla Amministrazione.

ART. 8 - PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo, a seguito di presentazione di fattura mensile, entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Si darà corso al pagamento dopo la verifica della regolarità di esecuzione dei servizi da parte del Responsabile dell'ufficio.

3. In ottemperanza all'art. 3 della L. n.136/2010, l'Appaltatore dovrà istituire/ utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.

4. Nei rapporti con la P.A. vige l'obbligo della fatturazione elettronica, ai sensi della L. n. 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

ART. 9 - REVISIONE PREZZI

1. Si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la revisione del prezzo, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale.

ART. 10 - GESTIONE DEI SERVIZI – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. I servizi e le operazioni indicati negli **Allegati A) e B)**, nonché nel presente Capitolato dovranno essere svolti dall'Impresa con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine idonee e mediante l'organizzazione dell'appaltatore a suo rischio, ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le macchine, attrezzi occorrenti per l'espletamento del servizio, a titolo esemplificativo, escavatori, tosaerba, tagliasiepi, pale, picconi, rastrelli, attrezzi da muratore, scope, ecc.

3. Sono altresì a carico dello stesso la fornitura di materiale occorrente per l'espletamento del servizio, a titolo esemplificativo, pietrisco per i viali, materiale per la sigillatura dei loculi, sale antigelo ecc.

4. Tutte le attrezzature della Ditta dovranno essere etichettate con l'indicazione del nominativo della ditta stessa. Il committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine e attrezzature e di qualsiasi altro bene o prodotto utilizzato dall'appaltatore.

5. Sono esclusi, in quanto forniti dal Comune, il montafereetri, le scale mobili di servizio e le attrezzature espressamente richieste dal Comune.

6. Tutte le operazioni di cui al presente Capitolato dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei regolamenti comunali.

7. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alle suddette attrezzature nonché alla fornitura di tutti i generi di consumo, quali detersivi, disinfettanti, saponi, carta igienica, asciugamani, strofinacci, segatura, spugne, sale, antigelo e quant'altro necessario al perfetto mantenimento in efficienza e decoro di tutti gli spazi cimiteriali.

8. Oltre agli oneri di cui sopra l'Affidatario assume a proprio carico anche:

- l'obbligo di predisporre le segnalazioni mediante appositi cartelli durante lo svolgimento di attività di manutenzione;

- gli oneri derivanti dall'approvvigionamento e custodia di materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione dei lavori, nonché, quelli derivanti da eventuali forniture;
- risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone fisiche;
- gli oneri per la certificazione dei materiali posati e delle lavorazioni eseguite ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché quanto necessario per rendere i lavori fruibili in sicurezza.

9. L'Affidatario s'impegna inoltre:

- a segnalare tempestivamente al Comune eventuali esigenze di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture laddove ciò sia necessario per il decoro e la sicurezza del cimitero;
- a rendersi disponibile a coordinare l'erogazione dei propri servizi con gli altri fornitori del Comune, valutandone, se richiesto, le modalità di intervento.

ART. 11 - GESTIONE RIFIUTI

1. La gestione di tutti i rifiuti derivanti dalle attività previste nel presente Capitolato dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I rifiuti quali assi, simboli religiosi, ornamenti ecc. resti non mortali di elementi biodegradabili dovranno essere conferiti in appositi contenitori e successivamente smaltiti presso apposito sito.
3. La ditta Affidataria, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà comunque differenziare le diverse tipologie di rifiuti. Tutti i rifiuti urbani dovranno essere conferiti negli appositi contenitori, predisposti dal Comune, in modo differenziato (*secco, umido- fiori, ramaglie, carta, plastica, vetro e lattine*).

ART. 12 - PERSONALE, ASSICURAZIONI, CONTRATTI DI LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

1. La Ditta Affidataria garantisce, nell'ambito delle operazioni di ricevimento salme/resti/ceneri, di inumazione, tumulazione, vigilanza durante le estumulazione/esumazioni e traslazione resti/ceneri un numero di persone ritenute idonee per il tipo di operazione da svolgere.
2. Il personale addetto alle cerimonie dovrà indossare abiti consoni al luogo.
3. L'Affidatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di adottare, nella esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, avendo altresì cura di evitare danni ai beni pubblici e privati.
5. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sull'Affidatario, restando la stazione appaltante esonerata da ogni responsabilità e onere.
6. L'Affidatario dovrà far pervenire a fronte di richiesta della Amministrazione attestati in possesso del proprio personale impiegato (es. patentino per utilizzo piattaforme/montafretri).

ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza afferenti all'esecuzione dell'appalto (**D.U.V.R.I.**) è stato elaborato dal Comune di Buttigliera Alta e costituisce parte integrante della documentazione contrattuale (Allegato).
2. L'Affidatario dovrà trasmettere al Comune i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale della ditta stessa, il piano operativo di sicurezza afferente ai servizi oggetto dell'appalto e il D.U.V.R.I. completato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta.
3. Durante lo svolgimento dell'appalto, qualora si verificasse la contemporanea presenza di più imprese sarà cura del Comune indire apposite riunioni di coordinamento ed aggiornare il D.U.V.R.I..

ART. 14 - REFERENTE DEL SERVIZIO

1. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante.
2. La ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del soggetto referente, il quale dovrà essere continuamente reperibile a mezzo cellulare, per eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, per esigenze connesse al servizio.
3. I numeri telefonici ed i recapiti della ditta, con gli orari di reperibilità, dovranno essere affissi sui cancelli del cimitero e comunicati al Comune per la pubblicizzazione attraverso il sito dell'Ente ed altri mezzi ritenuti opportuni.

Art. 15 - SCIOPERI

1. I servizi del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dall'Appaltatore.
2. In caso di sospensione o abbandono, l'Amministratore Comunale potrà senz'altro sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei servizi medesimi, addebitando alla stessa Impresa ogni onere e spesa conseguente, fatta salva l'azione penale per l'abbandono del pubblico servizio.
3. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'Appaltatore è obbligato ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nell'ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale caso i servizi dovranno essere garantiti, nei limiti di cui alla L. n. 146/89 e del DPR n. 333/1990 e s.m.i. secondo le modalità richieste.

ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'Affidatario, nell'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato, è tenuto all'osservanza piena e incondizionata di tutti i fatti e le condizioni riportate nel presente documento.
2. Per quanto non esplicitamente indicato, si farà riferimento alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici nonché a quella in materia di sicurezza e contabilità.
3. L'Affidatario dovrà inoltre attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei regolamenti comunali ed in particolare nel Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 17 – CONTROLLI

1. Il Comune di Buttigliera Alta potrà con proprio personale, in qualsiasi momento, verificare il regolare e puntuale svolgimento del servizio.
2. Il Comune potrà chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con la ditta, qualora lo ritenga necessario.
3. La ditta si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALI

1. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Comune, rendono passibile l'Impresa di una penale come di seguito determinata:
 - per la mancata esecuzione delle operazioni e servizi di polizia cimiteriale: **€ 400,00** per ogni mancanza;
 - per mancata e/o ritardata apertura e chiusura dei cancelli di accesso al cimitero e non rispetto degli orari previsti: **€ 200,00** per ogni giorno in cui si è effettuata la carenza;
 - per mancata, ritardata e /o non corretta pulizia e manutenzione dei locali, luoghi e aree verdi previsti dal Capitolato e nei termini e modi dallo stesso previsti: **€ 300,00** per ogni mancata, ritardata o non corretta esecuzione;
 - per ogni altra inadempienza che pregiudichi il corretto svolgimento del servizio, verrà applicata una penale di **€ 300,00** per ogni disservizio.
2. La penale viene inflitta con comunicazione formale (Raccomandata o PEC), con invito a produrre contro deduzioni entro 5 giorni dal ricevimento.
3. L'ammontare della penale é dedotto compensando con il credito della ditta nei confronti del Comune od attingendo dalla cauzione depositata dalla ditta aggiudicataria quando non sia sufficiente.

4. L'applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime la ditta appaltatrice dall'obbligo di rendere la prestazione stessa con le modalità previste dal presente Capitolato e dagli ordini di servizio impartiti dal Comune.

5. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esecuzione del contratto l'Impresa aggiudicataria deve costituire, a titolo di **cauzione definitiva**, una garanzia fideiussoria in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità indicate all'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016.

2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNICEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità con forme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

3. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di domanda di ammissione alla gara, il possesso del requisito e lo documenta mediante la presentazione di copia conforme all'originale della certificazione di qualità.

4. La garanzia fideiussoria deve essere stipulata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La garanzia deve obbligatoriamente prevedere in modo espreso:

- i dati identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto);
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune";
- estensione della durata della garanzia per il periodo di 1 (anni uno) dalla cessazione del rapporto di appalto.

6. La mancata costituzione della garanzia comporterà la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa aggiudicataria.

8. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa Affidataria, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 20 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI A PERSONE E COSE

1. La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative alla gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

2. Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice.

3. L'aggiudicatario stipulerà una o più polizze assicurative per eventuali danni al patrimonio comunale nonché per responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone provocati durante l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. La polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale per ogni sinistro, per danni sia a persone che a cose, non inferiore ad €. 1.000.000,00.

4. L'aggiudicataria dovrà produrre al Comune copia della/e polizza/e assicurativa/e sottoscritta/e. a copertura dei rischi di cui sopra.

5. Qualora il Comune avesse conoscenza di un incidente, comunicherà il sinistro alla ditta appaltatrice a mezzo fax o posta elettronica, facendo seguire una denuncia dettagliata a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa.

6. La durata della copertura assicurativa dovrà comprendere tutta la durata del contratto di appalto, fino al momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine appalto, ferma la garanzia per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto.

7. Il Comune si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi ed esperti, l'idoneità della polizza e degli atti aggiuntivi e di richiedere eventuali integrazioni o specificazioni.

8. Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

9. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati, i danni dovranno essere risarciti direttamente dall'Affidatario entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma precedente.

10. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette polizze assicurative, con particolare riferimento all'eventuale presenza in polizza di franchigie e/o sottolimiti di risarcimento.

ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto e di concessione a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art 1406 e seguenti del c.c, a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

ART. 22 - RECESSO

1. La stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

2. In caso di recesso della stazione appaltante, l'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, risolvere un contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. La stazione appaltante potrà risolvere un contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Qualora venga accertato un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, si procede:

- alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento;

- acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, potrà essere dichiarata la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, verrà assegnato un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri e spese aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Saranno inoltre a carico dell'affidatario gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione a seguito dell'affidamento del completamento del servizio ad altra ditta.

7. Resta salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del servizio.

ART. 24 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del codice dei contratti.

ART. 24 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione costituisce impegno per l'aggiudicatario, a tutti gli effetti, della gestione del servizio, dal momento in cui viene comunicata, nei limiti e per gli importi specificati nella comunicazione stessa.

2. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti la gara, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

3. Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del vigente D.Lgs. n. 50/2016.

L'ente si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di sua formale sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 25 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia, non composta amichevolmente, che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'Affidatario nell'esecuzione del contratto, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Torino.

2. In ogni caso è esclusa la procedura di arbitrato.

ART. 26 - INFORMATIVA

Tutti i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle condizioni previste dall' art. 6 Reg. UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali connesse alle attività del Settore e finalizzate all'affidamento del servizio.

In osservanza di quanto previsto dal GDPR, il Comune di Buttigliera Alta con sede in Buttigliera Alta, Via Reano n.3 in qualità di Titolare del trattamento, informa i partecipanti alla gara su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del conferimento. TITOLARE, RESPONSABILE E AUTORIZZATI Il Titolare del trattamento è il Comune di Buttigliera Alta, con sede in Buttigliera Alta – Via Reano n.3, indirizzo PEC segreteria@pec.comune.buttiglieraalta.to.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alle gare/affidamenti pubblicato sul sito istituzionale <http://www.comune.buttiglieraalta.to.it> nella sez. Trasparenza Amministrativa / Bandi di gara e contratti /informazioni ulteriori.

ART. 27 - ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

1. I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n. 62/2013.
2. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.